REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

(approvato con deliberazione C.C. n. -- del --.--.2022)

COMUNE DI ANDRIA

Città di Andria

Titolo I Disposizioni generali e

ordinamento del Corpo Polizia Locale

Art. 1 (*Oggetto*)

1. Il presente Regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale Puglia del 14 dicembre 2011 n. 37, Regolamento Regionale Puglia dell'11 aprile 2017 n. 11 e dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione [REC (2001) 10] dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19 settembre 2001, istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo Polizia Locale.

Art. 2

(*Funzioni del Corpo Polizia Locale*)

1. Il Corpo di Polizia Locale, svolge le funzioni ed i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento all'art. 5 della Legge Regionale Puglia del 14 dicembre 2011 n. 37 e dallo Statuto del Comune.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è quello del Comune di Andria, salva diversa previsione di legge.
3. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Barletta Andria Trani e dal Comune di Andria.
4. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra la Autorità Provinciale di pubblicasicurezza ed il Comune, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.
5. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale comunale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, le funzioni di polizia giudiziaria, le funzioni di polizia stradale.

Art. 3

(Organico del Corpo)

1. La Giunta comunale, sulla base degli standard definiti dalla Legge Regionale n. 37 del 2011, art. 6, comma 3, definisce la dotazione organica del Corpo, articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato oindeterminato:

1. Operatori;

2. Addetto al coordinamento e controllo;
3. Vice Comandante;
4. Comandante.

2. Le figure professionali di cui al comma 1, sono articolate come di seguito viene indicato:

Figura professionale	***Grado***	***Inquadramento contrattuale***	***Qualità giuridica***
Addetti al servizio	Agente di Polizia Locale	C Istruttore di P.M.	Agente di PG /Agente di PS
Addetti al servizio	Agente Scelto	C Istruttore di P.M.	Agente di PG /Agente di PS
Addetti al servizio	Assistente	C Istruttore di P.M.	Agente di PG /Agente di PS
Addetti al servizio	Vice Sovrintendente	C Istruttore di P.M.	Agente di PG /Agente di PS
Addetti al servizio	Sovrintendente	C Istruttore di P.M.	Agente di PG/Agente di PS
Addetti al servizio	Sovrintendente capo	C Istruttore di P.M.	Agente di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento o al controllo	Vice Ispettore	C Istruttore di P.M.	Agente di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento o al controllo	Ispettore	C Istruttore di P.M.	Agente di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento o al controllo	Ispettore Capo	C Istruttore di P.M.	Agente di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento o al controllo	Ispettore Superiore	C Istruttore di P.M..	Agente di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Vice Commissario	D Funzionario di P.M.	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario	D Funzionario di P.M.	Ufficiale di PG/Agente di PS
Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Capo	D Funzionario di P.M.	Ufficiale di PG/Agente di PS

Addetto al coordinamento e al controllo	Commissario Superiore	D Funzionario di P.M.	Ufficiale di PG/Agente di PS
Comandante	Dirigente Superiore	Dirigente	Ufficiale di PG/Agente di PS

3. Il Corpo è organizzato in un modulo a rete costituito:

   a) da un Comando, con funzioni di direzione e coordinamento dei servizi, composto dagli Ufficiali del Corpo: Comandante, Vice Comandante e Commissari;
   b) da strutture tecnico-operative complesse e semplici (Sezioni, Uffici, Reparti, Nuclei).

4. Può essere organizzato, altresì, mediante strutture tecnico-operative semplici, decentrate sul territorio comunale (Distaccamenti territoriali).
5. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, il Comandante del Corpo determina, con proprio provvedimento, l'articolazione funzionale di Sezioni, Uffici, Reparti, Nuclei ed eventuali Distaccamenti, in relazione alle competenze d'istituto nonché dall'art. 2 del presente Regolamento. Analogamente provvede per l'assegnazione del personale a Sezioni, Uffici, Reparti, Nuclei eDistaccamenti.

Art. 4

(Dipendenza del Corpo)

1. Il Sindaco, ovvero l'Assessore dal lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, impartisce le direttive e vigila sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo.
2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco, ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende operativamente dalla competente Autorità di Pubblica Sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera k), della legge regionale n. 37 del 2011.

Art. 5

(Collaborazione con le Forze di Polizia)

1. In applicazione dei principi del "Sistema integrato di sicurezza" di cui agli articoli 4 della legge regionale n. 37 del 2011, il personale del Corpo:

a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio comunale e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente con le Forze di Polizia a tutela della sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza;
b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, recante "interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini", partecipa al "Piano coordinato di controllo del territorio";
c) ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, può essere chiamato a collaborare con le altre forze di Polizia, previo accordo sancito in sede di Conferenza Unificata;
d) ai sensi dell'art. 3 della legge n. 65 del 1986, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Sindaco al quale le competenti Autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni.

Art. 6

(Comandante del Corpo)

1. Il Comandante è allocato nella qualifica di "Dirigente - Comandante", con qualifica giuridica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria / Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Il Dirigente Comandante assicura la presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità.
3. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore cui è delegata la Polizia Locale. È inoltre, responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assuntetra l'Autorità di Pubblica Sicurezza ed il Sindaco, nonché del corretto esercizio delle attività di cuiall'articolo 13 della legge regionale n. 37 del 2011.
4. Il Comandante, in particolare:

a) cura la formazione e l'aggiornamento professionale dei componenti il Corpo;

b) dispone dell'impiego operativo del personale, assegnandolo alle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate;
c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti gli appartenenti al Corpo attendano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
d) provvede a tutti i servizi centralizzati, diurni, serali e notturni, ordinari e straordinari, a mezzo di ordini di servizio;
e) emana le direttive, le circolari e le istruzioni cui devono attenersi gli Ufficiali responsabili delle strutture tecnico-operative accentrate e decentrate per l'approntamento delle disposizioni dei servizi di competenza;
f) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;
g) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia nazionali;
h) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.

5. Il Sindaco o l'Assessore delegato, con gli appositi atti di indirizzo, previsti dall'art. 4 del presente regolamento, determina le modalità con le quali il Comandante è tenuto a dare informazione dei risultati raggiunti.

Art. 7

(Compiti del Vice Comandante)

1. Il Vice Comandante è responsabile dell'attività svolta nelle strutture complesse alle quali è direttamente preposto, della realizzazione dei programmi e dei progetti che il Comandante gli affida, della gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnategli. All'iniziodi ogni anno, il Vice Comandante presenta al Comandante una relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente.
2. Sovrintende al lavoro degli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo, per mantenere uniformità di comportamento nella direzione dei servizi, nei rapporti con gli operatori e per assicurare l'osservanza delle direttive, degli ordini e delle disposizioni di servizio.
3. Sostituisce il Comandante, quando assente, ed ogniqualvolta venga da questo specificamente indicato, anche verbalmente.

Art. 8

(Commissari - Ufficiali di Polizia Locale)

1. Gli Ufficiali coadiuvano il Comandante e sono responsabili della struttura organizzativa loro assegnata, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. I Commissari, quali Ufficiali addetti al coordinamento e controllo, collaborano nell'attuazione dei progetti loro affidati, curano l'organizzazione del personale appartenente alla struttura cui sovrintendono, coordinandone i compiti, garantendo le migliori condizioni operative possibili e accertando la corretta esecuzione dei servizi, in conformità alle direttive ed alle istruzioni impartite. Il Comandante, il Vice Comandante e i Commissari, costituiscono insieme, l'organo Comando.
2. In particolare, nell'ambito della struttura operativa singola o plurima cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comandante, esercitano le seguenti attività:

a) coordinano l'attività delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
b) forniscono istruzioni normative ed operative al personale assegnato;
c) curano la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato;
d) indirizzano il personale ai servizi di competenza della struttura tecnico-operativa;
e) curano i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia e secondo gli indirizzi ricevuti, con le Forze di Polizia e con le altre Agenzie presenti sul territorio;
f) curano l'organizzazione ed il coordinamento del personale affidato, accertando, anche tramite frequenti ispezioni, la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni, al fine di assicurare che l'attività svolta corrisponda alle direttive impartite;
g) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletano ogni altro incarico loro affidato dagli Ufficiali superiori da cui direttamente dipendono.

3. Nei turni serali, notturni efestivi ed in ogni caso di assenza del Comandante e del Vice Comandante il Commissario comandato in servizio, dirige l'attività del Comando ed è tenuto ad informare immediatamente i superiori dei fattie delle circostanze che sovrastano alle sue competenze. L'Ufficiale comandato in servizio quale responsabile della turnazione esercita, altresì, le funzioni direttive del personaleaddetto alla Centrale Radio Operativa, verifica la continuità e regolarità di svolgimento dei servizi esterni ed interni, agevolandone l'interazione operativa e, ove necessario, assicurandone il coordinamento; fornisce al pubblico che si rivolge al Comando, le risposte che esulano dalle competenze degli Agenti.

4. Gli Ufficiali addetti al coordinamento e controllo di cui al presente articolo, possono essere chiamati a svolgere mansioni equivalenti che, in quanto tali, sono sempre esigibili.

Art. 9

(Ispettori)

1. Gli Ispettori, oltre i compiti propri del personale di cui al prospetto F dell'art.9, regolamento Regione Puglia n.11/2017 nonché ai sensi della declaratoria di mansioni prevista dal CCNL vigente, con atto dirigenziale, svolgono compiti che comportano il coordinamento o il controllo delle attività svolte dal restante personale di categoria "C".
2. I primi esercitano le proprie funzioni coordinando altri gruppi di operatori costituenti struttura intermedia dei Nuclei Operativi/Uffici, nel rispetto delle direttive impartite dai superiori gerarchici ai quali sono tenuti a riferire sull'esito delle operazioni effettuate.
3. I secondi esercitano le proprie funzioni effettuando il controllo dell'attività degli operatori gerarchicamente subordinati circa l'osservanza delle disposizioni impartite dai superiori gerarchici ai quali sono tenuti a riferire sull'esito delle operazioni effettuate

Art. 10

(*Agenti – Assistenti e Sovraintendenti*)

1. I sovraintendenti, gli Assistenti e gli Agenti di Polizia Locale, svolgono i compiti propri stabiliti dalla declaratoria di mansioni prevista dal CCNL.
2. Lo stesso personale è impiegato, in modo prevalente, nello svolgimento dei seguenti servizi: viabilità, polizia amministrativa, annonaria, giudiziaria, ambientale, edilizia e tributaria e pronto intervento ed infortunistica stradale sulla base del grado di specializzazione, professionalità e competenze acquisite.

Titolo II

Norme di comportamento e di esecuzione del servizio

Capo I

Norme di comportamento

Art. 11

(Organizzazione gerarchica, ordini e direttive)

1. L'ordine gerarchico crescente dei gradi attribuiti agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, è il seguente:

Agente di Polizia Locale

Agente Scelto

Assistente

Vice Sovrintendente

Sovrintendente

Sovrintendente capo

Vice Ispettore

Ispettore

Ispettore Capo

Ispettore Superiore

Vice Commissario

Commissario

Commissario Capo

Commissario Superiore

Vice Comandante

Comandante

2. La posizione gerarchica dei singoli componenti il Corpo è determinata dal grado ricoperto; a parità

di grado, dall'anzianità di servizio nello stesso; a parità di anzianità, dall'ordine della graduatoria di merito del concorso o selezione per l'acquisizione del grado medesimo; a parità di merito nella graduatoria, dall'età anagrafica.

3. Ogni appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini e le disposizioni di servizio impartiti dai superiori gerarchici. Quando egli ritenga che gli ordini e le disposizioni emanati dal superiore siano illegittimi, deve a questi darne comunicazione, esprimendone i motivi.

4. Se l'ordine, o la disposizione, è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darvi esecuzione.

5. L'appartenente al Corpo, al quale venga impartito un ordine, ancorché scritto, la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non deve eseguirlo, ma è tenuto a darne informazione immediata ai superiori.

6. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi ai superiori, nel rispetto della via gerarchica. Ha altresì il diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore gerarchico, il quale ne rilascia ricevuta e provvede immediatamente all'inoltro degli stessi all'organo superiore cui sono diretti.

7. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo, in osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti, di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari.

8. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire il più alto grado possibile di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 12

(Competenze, modalità e responsabilità nell'attribuzione dei nuovi distintivi di grado)

1. Il riconoscimento formale dei distintivi di grado stabiliti dal Regolamento Regionale n.11/2017 e ss.mm.ii. per il Comandante è disposto con decreto sindacale.

2. Compete al Comandante di Polizia Locale, nella stretta osservanza del Regolamento Regionale n.11/2017 e ss.mm.ii., l'attribuzione dei competenti distintivi di grado per il personale in organico.

3. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. n. 37/2011 e ss.mm.ii. e dal Regolamento Regionale n. 11/2017 e ss.mm.ii., costituiscono condizioni per la progressione nel grado:

a) non aver conseguito valutazione annuale negativa nell'ultimo biennio, secondo il sistema permanente di valutazione della performance individuale in vigore nell'Ente. Qualora il dipendente sia stato ritenuto non valutabile in dipendenza di assenza per malattia o maternità, il periodo di riferimento sarà esteso anche al biennio precedente;

b) l'assenza di procedimenti disciplinari che abbiano comportato nel precedente biennio l'applicazione di sanzioni più gravi del richiamo scritto, anche in assenza di procedimento penale.

4. Il mancato avanzamento nel grado per i motivi innanzi citati comporta lo slittamento nella progressione del grado di due anni.

Art. 13

(Disposizioni Transitorie)

1. Nella fase di prima applicazione del Regolamento, in modo conforme a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2017 e ss.mm.ii., si prende atto di situazioni e requisiti di professionalità e/o anzianità nel ruolo di operatori di Polizia Locale già maturati dal personale in servizio alla data di entrata in vigore del citato Regolamento Regionale, stabilendo la seguente disciplina transitoria:

a) Il Comandante e gli Ufficiali di Polizia locale che, alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11/2017 e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, indossano distintivo di grado superiore a quello previsto dagli artt. 7 e 8 del medesimo Regolamento Regionale, possono continuare ad indossarlo purché lo stesso sia previsto nella tabella corrispondente alla propria categoria funzionale;
b) Al personale di Polizia Locale, che alla data di entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 11/2017 e a seguito di provvedimento amministrativo definitivo, ai sensi dell'art. 29 del CCNL del 14 settembre 2000, punti b) e c), alle cd "figure ad esaurimento", ovvero divenuti sottufficiali successivamente a seguito di procedure concorsuali o selettive ex art. 15 co. 5 e allegato A della abrogata L.R. n. 2/1989, è attribuita la denominazione di "Ispettore", attribuendo loro le denominazioni di grado di cui all'art. 9, comma 1, prospetto E) del Regolamento Regionale n. 11/2017 in relazione all'anzianità di servizio già acquisita nel ruolo;
c) Si definiscono sovrintendenti gli appartenenti della Polizia Locale che, pur rimanendo inquadrati giuridicamente in catg. "C", con il requisito della sola anzianità di servizio, con provvedimenti ufficiali e definitivi indossino i distintivi di grado di cui all'art. 15 comma 5 e allegato A della abrogata L.R. n. 2/1989; ad essi è assegnato il corrispettivo di grado secondo la tabella di cui all'art. 9, prospetto F) del Regolamento Regionale n. 11/2017;
d) Per gli assistenti ed agenti scelti della Polizia Locale, a seconda degli anni di anzianità complessiva di servizio maturata è assegnato il corrispettivo di grado seguendo i criteri di

cui all'art. 9 - tabella sovrintendenti - assistenti ed agenti del Regolamento Regionale n. 11/2017, che prevede il requisito della sola anzianità di servizio.

2 In fase di prima applicazione dell'art. 9, comma 1, prospetto E) del Regolamento Regionale n. 11/2017, a seguito del superamento del corso di qualificazione regionale o procedura selettiva per titoli, ai fini dell'assegnazione del grado nella categoria "Ispettore" si terrà conto dell'anzianità di servizio complessivamente già maturata, come indicato nel prospetto seguente:

Vice Ispettore	12 anni di anzianità di servizio
Ispettore	16 anni di anzianità di servizio
Ispettore Capo	20 anni di anzianità di servizio
Ispettore Superiore	24 anni di anzianità di servizio

Art. 14

(Norme generali di condotta. Doveri del personale)

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, durante il servizio, il personale del Corpo deve tenere un comportamento irreprensibile, improntato all'imparzialità e cortesia operando con senso di responsabilità, coscienzadelle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni, così da riscuotere la stima della popolazionee favorirne la collaborazione, che deve ritenersi essenziale per una sempre migliore attuazione dei compiti d'istituto. Sia in servizio che fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che possano arrecare pregiudizio al rapporto tra i cittadini e l'Amministrazione o il Corpo.

Art. 15

(Comportamento in servizio)

1. Durante il servizio il personale di polizia locale deve prestare la propria opera svolgendo le attività per le quali è stato incaricato in conformità alle norme vigenti, nonché in esecuzione delle direttive, degli ordini e delle istruzioni impartite dai superiori gerarchici. Deve corrispondere alle richiestedei cittadini intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di legittimità, opportunità ed equità.
2. Quando opera in abito civile, ogni appartenente al Corpo – salvo motivata e diversa disposizione del Comandante – ha l'obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di riconoscimento ai cittadini ai quali si rivolge. La tessera di riconoscimento, a motivata e pertinente richiesta, deve essere mostrata anche dal personale in uniforme.

3. Nei confronti dei cittadini deve assumere un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare; non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico, apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.

4. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.

5. Il personale non deve occuparsi, nemmeno gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti che interessano il servizio.

6. Al personale in uniforme è comunque vietato:

a) portare involti voluminosi;
b) consumare bevande alcoliche e superalcoliche;
c) utilizzare ombrelli;
d) sedersi nei pubblici esercizi per motivi non strettamente connessi con i doveri del servizio;
e) utilizzare veicoli privati senza espressa autorizzazione, salvo casi di forza maggiore.

Art. 16

(Saluto)

1. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a salutare i cittadini, il Sindaco e le altre Autorità con cui venga ad interagire per ragioni del suo ufficio, nonché i superiori gerarchici del Corpo i quali, a loro volta, hanno l'obbligo di rispondere. Il saluto è altresì dovuto alla Bandiera nazionale, al Gonfalone civico ed ai cortei funebri.

2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie quando viene rivolto al pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta e con dita unite, all'altezza del copricapo, a lato della visiera; il polso in linea con l'avambraccio e con la spalla.

3. E' dispensato dal saluto il personale:

a) che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
b) a bordo di veicoli;
c) in servizio di scorta di sicurezza;
d) in servizio di scorta al Gonfalone civico o alla bandiera del Corpo.

Art. 17

(Rapporti esterni)

1. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare preventivamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto comunicativo, che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
2. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 18

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. Fatto salvo quanto stabilito nell'art. 15, i componenti il Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della legge n. 241 del 1990 e D.Lgs. 33/2013.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunqueopponibile.
3. In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti all'attività del Corpo sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4. È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio, del numero di telefono privato.

Art. 19

(Responsabilità disciplinare)

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina, la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.
2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente

CCNL e dal D.Lgs. 165/2001.

Capo II

Norme relative ai servizi e loro modalità di esecuzione

Art. 20

(Istruzioni generali per la programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi)

1. Il Comandante emana istruzioni, circolari, note di indirizzo dirette alla programmazione, predisposizione ed esecuzione dei servizi, per il funzionamento delle strutture tecnico-operative in cui si articola il Corpo.
2. Le istruzioni di cui al comma 1 e quelle predisposte dagli Ufficiali responsabili delle strutture tecnico-operative nell'ambito delle rispettive competenze, dopo il vaglio del Comandante, sono raccolte in un unico testo aggiornato periodicamente. Esse, a cura del Comandante stesso, ovvero degli Ufficiali, devono essere tempestivamente illustrate al personale interessato nell'ambito delle Sezioni, Uffici, Reparti, Nuclei e Distaccamenti. I responsabili delle predette strutture tecnico- operative hanno cura di stimolare l'interesse e l'iniziativa del personale assegnato, acquisendo utili elementi propositivi ai fini dell'eventuale adeguamento delle istruzioni alle esigenze operative.

Art. 21

(Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale)

1. Per i servizi di carattere generale organizzati dal Comando, in quanto coinvolgenti il personale in forza presso tutte le strutture tecnico-operative in cui è articolato il Corpo, nonché quello distaccato presso altri Settori, il Comandante emana apposito ordine di servizio contenente l'indicazione dei servizi da prestare, le modalità di svolgimento, le unità da impiegare, l'equipaggiamento necessario, i responsabili dei servizi, i risultati da conseguire.
2. L'ordine va indirizzato per l'esecuzione, al responsabile del servizio, nonché ai responsabili delle strutture tecnico-operative, interne ed esterne al Corpo, alle quali appartiene il personale comandatoin servizio.

Art. 22

*(Foglio di presenza del servizio giornaliero***)**

1. Il foglio di presenza del servizio giornaliero costituisce il documento che registra la situazione

organica delle strutture operative del Corpo e ne programma le normali attività di servizio. Viene redatto, secondo apposito schema, dal competente ufficio servizi personale edai responsabili delle singole unità operative, avvalendosi delle rispettive segreterie. Eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato a cura delle segreterie suddette e sotto la responsabilità dell'Ufficiale competente.

2. Il foglio di presenza del servizio giornaliero viene programmato per i servizi ordinari con periodicità almeno settimanale e contiene cognome, nome e qualifica del personale al quale è diretto, il tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine. Può contenere, inoltre, altre indicazioni e comunicazioni a carattere individuale o generale; il personale ha l'obbligo di prenderne quotidianamente visione.

3. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, di regola debbono avere forma scritta, ma sono valide ed efficaci anche se impartite a voce, ogniqualvolta l'urgenza lo richieda.

Art. 23

(Rapporto di servizio)

1. Il rapporto di servizio costituisce il documento che, in esecuzione delle direttive impartite, è finalizzato a rendere conto dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dal personale destinatariodelle direttive medesime.

2. Il rapporto di servizio debitamente compilato, deve essere riconsegnato al termine del servizio, e deve essere custodito dall'Ufficiale responsabile della competente unità operativa, che annotal'attività svolta, i risultati raggiunti, nonché i fatti eventualmente avvenuti durante il servizio medesimo e non preventivati.

3. La redazione del rapporto scritto, fermo quanto stabilito nell'art. 25, non esime l'operatore dall'obbligo della segnalazione immediata di ogni fatto rilevante, che si rappresenti con carattere d'urgenza.

Art. 24

(Presentazione in servizio)

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nella divisa uniforme, nell'equipaggiamento ed armamento prescritti.

2. In conformità a quanto stabilito nell'art. 19 e nell'art. 35, ogni appartenente al Corpo che opera in regime di distacco presso altri Settori comunali è tenuto a comunicare al Comando, preventivamente e

con congruo anticipo, i permessi e le licenze che gli sono stati concessi dal Dirigente da cui dipende funzionalmente e ad informarsi dei servizi che gli sono stati assegnati dal Comando. Deve a questo fornire, inoltre, tempestiva informazione della propria assenza causata da malattia.

Art. 25

(Obbligo di intervento)

1. Nel rispetto dei doveri connessi alle qualità di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

Art. 26

(Reperibilità: nozioni e casi)

1. Per il personale del Corpo è istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto, nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
2. Il servizio di cui al comma precedente è comunque dovuto nei casi di calamità ed eventi eccezionali che interessino la collettività cittadina quali, esemplificativamente: frane, incendi, esplosioni, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di rilevante entità, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art. 27

(Servizi a carattere continuativo)

1. Nei servizi a carattere continuativo comportanti il cambio sul posto, il personale smontante:

    a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;
    b) deve riferire al personale che lo sostituisce i fatti occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modificare le modalità di conduzione del servizio;

2. Il personale montante deve sostituire il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti dall'ordine di servizio.

Art. 28

(Obblighi del personale a fine servizio)

1. Il personale, con riguardo ad ogni significativo fatto avvenuto durante l'espletamento del servizio, a mezzo di apposita relazione deve fornirne segnalazione al Comando. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze.La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più altoin grado al momento presente in Comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 29

(Controlli sui servizi)

1. Il responsabile dell'unità organizzativa, ovvero il dipendente designato in sua vece, deve controllare il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale che opera nell'unità stessa.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti, il personale di cui al comma 1 riferisce al superiore gerarchico il quale, a sua volta, riferisce al Comando.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1 è tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsivoglia ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.

Art. 30

(Tessera di riconoscimento)

1. Al personale del Corpo è rilasciata dal Comandante una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dal Regolamento Regionale dell'11 aprile 2017, n.° 11 e ss.mm.ii. - Allegato "D" Distintivo di servizio e Tessera di riconoscimento, contenente gli estremi del provvedimento di assegnazione dell'arma e del decreto prefettizio di conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza.
2. La tessera di riconoscimento ha validità di 5 anni e deve essere esibito nei casi previsti dall'art.13, comma 3 e 4 del Regolamento Regionale dell'11 aprile 2017, n.° 11 e ss.mm.ii..
3. La tessera va restituita all'atto di cessazione del servizio e ritirata a seguito di sospensione del servizio, per qualsiasi causa. È fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Art. 30

(Cura della persona e dell'uniforme)

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in divisa uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 5 e 6.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e dell'Amministrazione di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ciondoli, braccialetti ed altri elementi ornamentali che possano alterare l'assetto formale dell'uniforme. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
5. Il Comandante può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
6. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante, è vietato indossare l'uniforme fuori servizio.

Art. 31

(Uniformi)

1. 1. La divisa della Polizia Locale è composta dalle seguenti uniformi:

    a) uniforme ordinaria;
    b) uniforme di servizio (operativa);
    c) uniforme per servizi di onore e rappresentanza;
    d) ulteriori uniformi per specifici servizi operativi.

2. I colori, la foggia, la composizione e le caratteristiche tecniche dei capi e degli accessori delle uniformi della Polizia Locale sono definiti nell'allegato B) del Regolamento Regionale Puglia del 11 aprile 2017, n. 11 e ss.mm.ii.
3. Per ciascun tipo di uniforme sono previste le varianti stagionali, estiva, primaverile/autunnale e invernale, il cui uso è stabilito in base ai cambiamenti climatici e stagionali su disposizione del Dirigente Comandante.
4. La foggia ed i colori delle uniformi della Polizia Locale devono essere tali da non essere in alcun modo confuse con quelle in uso alle Forze di Polizia statali e alle Forze Armate.

Art. 31

(Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione, che sia utilizzata o detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 32

(Servizi di rappresentanza)

1. Al Corpo Polizia Locale compete l'espletamento dei servizi di rappresentanza disposti nelle manifestazioni e cerimonie pubbliche dall'Amministrazione Comunale.
2. Il personale del Corpo che partecipa a manifestazioni con propri reparti o formazioni rende gli onori nei casi e con le modalità previste dalle regole consuetudinarie del cerimoniale civile o militare.

Art. 33

(Servizi a richiesta di privati)

1. Dal personale del Corpo possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, i seguenti servizi a richiesta di enti non statali, consorzi, associazioni, comitati e a richiesta di privati:

a) servizi di assistenza e vigilanza per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
b) i servizi di scorta e servizi di regolamentazione del traffico.

2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle indennità, spese e tariffe dovute al Comune per l'esecuzione del servizio.

Art. 34

(Servizi armati)

1. L'armamento degli appartenenti al Corpo, ai fini ed agli effetti della legge 7 marzo 1986, n° 65, e del D.M. 4 marzo 1987, n° 145, è fornito a cura e a spese dell'Amministrazione comunale.
2. La dotazione, il trasporto, il porto, la custodia, l'impiego di armi e munizioni, nonché l'individuazione dei servizi da svolgersi armati, costituiscono materia disciplinata da apposito regolamento.

Capo III

Assenze e rischi professionali

Art.35

(Assenze. Obbligo di avviso)

1. Il personale che per ragioni di salute ritenga di non essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne immediata notizia, nonché presentare tempestivamente l'eventuale certificato medico da cui risulti la prognosi, secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti.

Titolo III

Requisiti di accesso e formazione

Capo I Requisiti di accesso

Art. 36

(Requisiti di accesso)

1. Considerate le specificità che connotano le funzioni di polizia locale, con riguardo alle modalità operative necessarie per la loro esecuzione, per l'accesso al Corpo di Polizia Locale trovano applicazioni le disposizioni previste dal Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e servizi, nonché i criteri disciplinanti le modalità di accesso ai pubblici impieghi e dalle Legge Regionale n. 37/2011 e ss.mm.ii. e suoi regolamenti attuativi.

Capo II

Formazione, aggiornamento e addestramento

Art. 37

(Formazione iniziale)

1. I vincitori del concorso per posti di addetti alla P.L., sono tenuti obbligatoriamente a frequentare i corsi di cui all'art. 21, comma 1, lett. A, Legge Regionale n.37/2011 e ss.mm.ii. entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio, qualora istituiti.

Art. 38

(Aggiornamento e addestramento)

1. Il dirigente Comandante deve garantire la partecipazione degli Agenti di Polizia Locale in servizio ai corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione organizzati dalla Regione Puglia secondo la normativa vigente, nonché ai corsi monotematici organizzati da Amministrazioni Pubbliche, secondo equa ciclicità e fatte salve le esigenze de servizi istituzionali.
2. L'Ente garantisce al personale la frequenza dei corsi di cui al comma 1 a rotazione ed in modo che a ciascun appartenente al Corpo sia garantita la frequenza di almeno un corso ogni tre anni.
3. Nell'ambito di ciascuna qualifica funzionale sono avviati ai corsi, con precedenza sugli altri, coloro che posseggono maggiore anzianità di servizio nella qualifica e, a parità di quest'ultima, coloro che sono più anziani di età.
4. La frequenza ai corsi è da considerarsi, a tutti gli effetti, servizio prestato dagli appartenenti della Polizia Locale.
5. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente, almeno ogni tre anni.
6. All'interno del Settore Polizia Locale saranno organizzate lezioni di formazione ed addestramento, finalizzate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche, di carattere rilevante nelle materie di competenza, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
7. La formazione professionale degli addetti alla Polizia Locale viene effettuata in conformità alle normative vigenti.
8. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro, è obbligatoria.
9. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base di certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Art. 39

(Addestramento fisico)

1. Il Comandante favorisce e promuove la pratica dell'attività sportiva da parte del personale del Corpo, alloscopo di consentire la preparazione ed il ritempramento psico-fisico necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale.
2. Il Comandante programma, organizza e propone all'Amministrazione periodici corsi di addestramento fisico, con particolare riguardo alla pratica della difesa personale ed all'uso della forza con finalità coercitive.

TITOLO IV

Strumenti e veicoli in dotazione

Art. 40

(Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, e a seconda delle diverse mansioni, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:

a) fischietto;
b) il segnale distintivo-paletta previsto dall'art. 24, comma 1 lett. d) del D.P.R. n. 495/1992;
c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;
d) dotazione di difesa, tecnica o di ausilio e di coercizione, prevista dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 41

(Strumenti di autotutela)

1. Con apposito e separato Regolamento sono individuati gli strumenti di autotutela, ossia i presidi tattici e difensivi, non classificati come arma, di cui il Corpo potrà essere eventualmente dotato, nonché la formazione e l'addestramento necessari per il loro uso.

Art. 42

(Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione ai Reparti)

1. Le caratteristiche dei mezzi di servizio e strumenti operativi sono previste dal Regolamento Regionale dell'11 aprile 2017, n.° 11 e ss.mm.ii. - Allegato "A" Mezzi di servizio e strumenti operativi.
2. I veicoli e le apparecchiature tecniche sono assegnati in dotazione alle singole strutture tecnico-operative. Il responsabile della struttura tecnico-operativa è tenuto ad usarli ed a farli usare con gli obblighi di cui all'art. 31.
3. I veicoli in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per l'esecuzione dei servizi di polizia locale e istituzionali. A bordo dei veicoli di servizio non sono consentiti passaggi di cortesia.
4. Il personale che utilizza detti veicoli è obbligato a compilare l'apposito foglio di viaggio numerato, che andrà conservato in ordine cronologico presso la struttura tecnico-operativa di appartenenza, in modo da rendere in ogni momento accertabile chi era alla guida di un certo veicolo in un dato momento.
5. È compito del personale del Reparto cui è assegnato il veicolo, di curarne la regolare pulizia e la piccola manutenzione, al fine di mantenerlo in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata devono essere prontamente comunicati al Comando.

TITOLO V

Ricompense

Art. 43

(Ricompense)

1. Agli appartenenti al Corpo possono essere conferite, così come previsto dal Regolamento Regionale dell'11 aprile 2017, n.° 11 e ss.mm.ii. - Allegato "C" Simboli distintivi di grado, le seguenti ricompense:

a) encomio scritto del Dirigente Comandante;
b) encomio scritto del Sindaco;
c) encomio d'onore deliberato dal Consiglio Comunale;
d) con medaglia della Regione Puglia per meriti speciali.

2. Le caratteristiche dei nastrini, decorazioni, onorificenze e medaglie per meriti speciali sono previste dal Regolamento Regionale dell'11 aprile 2017 n.° 11 e ss.mm.ii. - Allegato "C" Simboli distintivi di grado.
3. La proposta per il conferimento di elogi, encomi e ricompense, di cui alle lettere b), c) e d) del

comma precedente, è formulata dal Dirigente Comandante all'Amministrazione Comunale ed alla Regione Puglia e deve contenere la relazione descrittiva dell'avvenimento corredata da tutti i documenti necessari per una esatta valutazione del merito. La proposta deve essere formulata entro 90 giorni dalla conclusione dell'attività o del fatto cui è riferita.

4. La proposta per il conferimento di encomi e ricompense per il Dirigente Comandante viene formulata dal Sindaco, o da un suo delegato, o dal Segretario Generale all'Amministrazione Comunale secondo le procedure previste dal comma precedente.

5. Gli elogi, gli encomi e le proposte di ricompensa al merito o al valor civile sono registrati nello stato di servizio dell'interessato e rappresentano titolo di merito, valutabile per la progressione orizzontale e verticale in carriera.

6. Non è consentito fregiarsi di decorazioni o onorificenze non conformi alle disposizioni statali o regionali e non autorizzate a norma del presente regolamento. Le concessioni di riconoscimenti o di onorificenze saranno inserite nel fascicolo personale.

7. Le ricompense di cui al comma 1, lettre c) e d), sono annotate sullo stato di servizio del personale al quale sono state conferite e costituiscono elemento di valutazione nelle procedure di selezione perla progressione verticale.

Art. 44

(Requisiti per il conferimento)

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.

2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di polizia o soccorso pubblico, al personale che abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualitàprofessionali e non comune determinazione operativa.

3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

4. Le ricompense sono conferite agli aventi diritto nel corso della cerimonia annuale di cui all'art. 50.

TITOLO VI

Patrono, bandiera e norme finali

Art. 45

(Festa del Corpo)

1. La festa del Corpo viene solennizzata con un'unica cerimonia annuale predisposta dal Comando, di regola in occasione della ricorrenza del Patrono San Sebastiano.

Art. 45

(Bandiera)

1. Il Corpo di Polizia Locale ha una propria bandiera.

Quando partecipa a cerimonie, parate o altre manifestazioni, la bandiera è scortata da due Agenti i quali, a due passi di distanza, seguono l'alfiere che la porta.

2. Nelle manifestazioni pubbliche nelle quali sia presente il Gonfalone del Comune, la bandiera non viene esposta.

Art. 46

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni dei Regolamenti Generali e dei CCNL.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento del Corpo abroga ogni altro provvedimento in contrasto e diventa esecutivo decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Copia del presente regolamento viene trasmessa alla Regione Puglia, nonché al Ministero dell'Interno per il tramite del Prefetto di Barletta Andria Trani.